



**Comploj Vieider Lorenzon
Lechner Zanellato**

PDC Partner
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti

Equity partner

Dott. Lodovico Comploj
Dott. Josef Vieider
Dott. Emilio Lorenzon
Dott. Alessandro Zanellato
Dott. Martin Lechner
Dott. Stefan Lanznaster

Partner

Dott. Nicola Sartori
Dott. Thomas Pichler
Dott. Samuel Vittur

**Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater / Dottori commercialisti**

Dott.sa Elena Gattolin
Dott.sa Sabrina Tabiaden
Dott.sa Monika Mattivi
Dott. Christian Gentilini
Dott.sa Serena Giacomozzi
Dott.sa Giulia Fortin
Dott. Luca Crepaz
Dott. Maximilian Crazzolara
Dott. Roberto Convento

Bilanzbuchhalter / Esperto contabile
Antonio Gocev

A tutti i clienti

Circolare n° 48/2025

Bolzano, 23 dicembre 2025

Oggetto: Rimborsi spese ai collaboratori – dal 1° gennaio 2025 sono esenti anche i rimborsi chilometrici per trasferte nel territorio comunale

Giusto poco prima di Natale l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 15/E/2025 del 22 dicembre, con la quale ha fornito importanti chiarimenti in relazione al trattamento fiscale dei rimborsi spese di trasferta e sulla documentazione e tracciabilità delle stesse. Le novità derivano principalmente dalla riforma fiscale IRPEF/IRES, ma le interpretazioni vanno al di là delle norme di legge.

1. Concetto di trasferta

Quale trasferta si intende una temporanea modifica del luogo di lavoro abituale. Un trasferimento duraturo del luogo di lavoro non rappresenta una trasferta ed è trattato diversamente dal punto di vista fiscale.

2. Trasferta all’interno del territorio comunale

La novità rilevante riguarda questa fattispecie. A parere dell’Agenzia Entrate la normativa a partire dal 1° gennaio 2025 è da interpretare in modo tale, che anche il rimborso delle spese di viaggio e/o trasporto all’interno del Comune sono esenti da imposte nella misura in cui



sono regolarmente documentate. Fino ad ora l'Agenzia riteneva che fossero esenti soltanto i rimborsi all'interno del Comune comprovate da documenti del vettore (es. ricevuta del taxi). Ne deriva quindi che anche i rimborsi chilometrici del dipendente sono da trattare allo stesso modo, semplificando di molto le procedure di rimborso nelle aziende. Resta comunque l'obbligo di motivare e di autorizzare l'utilizzo del veicolo privato da parte del dipendente.

3. Pedaggi e spese parcheggio

Sono esenti anche i rimborsi delle spese per pedaggi e per parcheggi, sempreché siano adeguatamente documentate e/o comprovate. Naturalmente tali spese devono essere sostenute nell'ambito di un viaggio di servizio. In tale modo è superata la precedente posizione dell'Agenzia che non ammetteva l'esenzione per le suddette spese.

4. Tracciabilità dei pagamenti

Sono peraltro confermate le restrizioni introdotte ad inizio anno in relazione alla documentazione/prova del pagamento delle spese per vitto, alloggio e viaggi in taxi: tali limitazioni valgono anche per le spese di trasferta nel Comune. Al contrario è confermato che le anzidette restrizioni non valgono per le trasferte all'estero.

5. Applicazione temporale

Le **nuove regole si applicano** per i rimborsi effettuati **a partire dal 1° gennaio 2025**, anche nel caso che i rimborsi si riferiscano a spese sostenute per trasferte del periodo precedente (in applicazione del "principio di cassa allargato").

Purtroppo non viene fornito alcun chiarimento riguardo ai casi in cui, in base all'attuale interpretazione dell'Agenzia, per i rimborsi non si può applicare la normale tariffa ACI ma bensì un valore "normale" (di mercato).

Per eventuali ulteriori chiarimenti o informazioni siamo a vostra disposizione.

Cordiali saluti